

STATUTO

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE - NOME - CARATTERISTICHE - SEDE - DURATA

1. E' costituita l'U.N.I.D. Unione Nazionale Igienisti Dentali. L'U.N.I.D. è associazione di categoria professionale avente anche finalità tecnico-scientifica.
2. L'U.N.I.D. è apartitica, non persegue fini di lucro ed ha sede in Roma, Via Angelo Emo, 144.
3. La durata dell'U.N.I.D. è illimitata.

ARTICOLO 2 FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Unione Nazionale Igienisti Dentali svolge attività di rappresentanza e tutela della categoria professionale degli igienisti dentali e a tale fine:

- a) Assume la rappresentanza e la tutela della categoria presso le Autorità e le Istituzioni Nazionali ed Internazionali nei confronti dei quali la categoria può avere interessi o rapporti.
- b) Assume in ogni ambito giurisdizionale le debite azioni alla tutela del ruolo, della funzione e degli interessi degli Igienisti Dentali, elegge ad acta il domicilio fiscale.
- c) Collabora con altre associazioni di categoria prive di finalità di lucro, imprenditoriali, anche attraverso adesioni o federazioni.
- d) Collabora e promuove la collaborazione, per il perseguimento delle proprie finalità con il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche.
- e) E' autonoma e indipendente, così come autonomo e indipendente è il legale rappresentante dell'Associazione. Non esercita attività imprenditoriale e non partecipa ad alcun titolo ad attività imprenditoriali salvo quelle necessarie e direttamente riconducibili all'attività di formazione continua della categoria che rappresenta.
- f) Formula pareri per gli ordini professionali e per le federazioni di categoria, fornisce indicazioni e chiarimenti agli uffici pubblici, agli enti pubblici e privati, alla magistratura, alle università. Segnala lì dove richiesto e/o disposto il nominativo di soci esperti per perizie, pareri, consulenze e quello di propri rappresentanti per le commissioni giudicatrici d'esami e concorsi che prevedono rappresentanti di categoria.
- g) Non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati, e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.
- h) Promuove l'inserimento dei soci nel mondo del lavoro, anche attraverso la costituzione di agenzie e cooperative.
Promuove la tutela previdenziale, assistenziale e assicurativa dei suoi iscritti o aventi causa, anche attraverso la stipulazione di convenzioni, la partecipazione e la costituzione di fondi o enti previdenziali.
- i) Costituisce commissioni di ricerca, d'analisi, di studio, organi consultivi e dipartimenti interni.

2. L'Unione Nazionale Igienisti Dentali svolge attività culturale e scientifica a tale fine:

- a) Promuove l'aggiornamento professionale e culturale dei soci secondo le normative vigenti.

- b) Promuove e verifica l'assolvimento dell'attività di formazione continua degli associati prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
- c) Favorisce l'attività di formazione continua degli associati attraverso corsi ECM ivi compresa l'organizzazione di corsi FAD nelle percentuali previste dalla normativa di regolamentazione di educazione continua ed attraverso l'organizzazione di corsi U.N.I.D. residenziali e partecipazione a Congressi.
- d) Verifica il puntuale assolvimento degli obblighi di formazione continua prevedendo l'adozione di sanzioni graduate sino all'espulsione dell'associato in caso di mancato adeguamento ovvero recidiva nell'omissione di tale obbligo.
- e) Promuove la collaborazione professionale e scientifica con le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le università.
- f) Promuove l'organizzazione di campagne di prevenzione dentale, di istruzione e motivazione all'igiene orale nei diversi tipi di comunità.
- g) Promuove la prevenzione delle malattie odontostomatologiche e delle patologie ad esse correlate; anche attraverso la costituzione di centri o ambulatori dedicati allo scopo.
- h) Collabora con altre associazioni medico/sanitarie.
- i) Può istituire borse di studio e assegnare premi, nel campo della professione sanitaria dell'Igienista Dentale.
- j) Costituisce commissioni di ricerca, d'analisi, di studio, organi consultivi e dipartimenti interni.

ARTICOLO 3 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni di proprietà dell'associazione, dalle quote dei soci, dalle attività associative legalmente svolte, da offerte e contributi volontari. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti. I beni immobili di proprietà dell'Associazione destinati a sede non possono essere alienati né può esserne mutata la destinazione senza la delibera favorevole del Consiglio di Presidenza.
2. Sono patrimonio dell'associazione i centri, gli ambulatori le agenzie e le cooperative da lei costituite e gli organi informatici.
3. Sono patrimonio dell'associazione gli organi di stampa, culturali, nazionali e regionali costituiti dall'associazione e da altri per essa.

ARTICOLO 4 FINANZIAMENTI

Le attività sociali nazionali e regionali sono finanziate esclusivamente attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici, nonché di soggetti privati, con espressa esclusione e divieto di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio sanitario nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

ARTICOLO 5 ASSOCIATI

I soci si distinguono in: Soci Fondatori, Effettivi, Uditori, a Vita, Benemeriti, Onorari, Sostenitori.

Possono essere iscritti in qualità di soci effettivi esclusivamente gli abilitati all'esercizio della professione di igienista dentale.

Soltanto i soci muniti di detto titolo abilitativo hanno diritto di voto e facoltà di rivestire cariche sociali, attenendosi comunque al rispetto dello statuto, del regolamento e del codice deontologico.

1. Soci Fondatori

Sono soci Fondatori gli intervenuti all'atto costitutivo dell'U.N.I.D.. I soci Fondatori sono dispensati dal pagamento della quota sociale, hanno diritto al voto e possono rivestire cariche sociali a condizione che, al momento del voto o

della presentazione per l'elezione alla carica, siano abilitati all'esercizio della professione di igienista dentale.

2. Soci Effettivi

Possono iscriversi all'U.N.I.D. in qualità di soci Effettivi esclusivamente gli Igienisti Dentali che siano abilitati all'esercizio della professione secondo le disposizioni di legge e successive modificazioni. I soci effettivi hanno diritto al voto. Solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa, possono rivestire cariche sociali.

3. Soci Uditori

a) Possono iscriversi all'U.N.I.D. in qualità di soci Uditori, gli studenti del corso di laurea per igienisti dentali. Non hanno diritto al voto, non possono rivestire cariche sociali, possono essere nominati all'interno delle commissioni di ricerca, d'analisi, di studio, organi consultivi e dipartimenti interni.

b) Possono iscriversi all'U.N.I.D. in qualità di soci Uditori, tutti gli altri Professionisti Sanitari non igienisti dentali, in possesso di regolare titolo abilitante alla professione. Questi ultimi non hanno diritto al voto, non possono rivestire cariche sociali, non possono essere nominati all'interno delle commissioni di ricerca, d'analisi, di studio, organi consultivi e dipartimenti interni.

4. Soci a Vita - Benemeriti - Onorari - Sostenitori

a) Possono essere nominati soci a Vita coloro che cessino l'attività per motivi di malattia, coloro che sono andati in pensione coloro che abbiano almeno 30 anni di iscrizione all'associazione, non possono rivestire cariche sociali e non hanno diritto al voto e sono dispensati dal pagamento delle quote associative.

b) Possono essere nominati soci Benemeriti coloro che con la loro particolare ed effettiva attività siano ritenuti degni di particolare riconoscimento, non possono rivestire cariche sociali e non hanno diritto al voto.

c) Possono essere nominati soci Onorari studiosi o persone che per singolari benevolenze siano ritenute degne di particolare riconoscimento. Non hanno diritto al voto e non possono rivestire cariche sociali.

d) Possono essere nominati soci Sostenitori persone che contribuiscono alle iniziative sociali attraverso donazioni, contributi, lasciti. Non hanno diritto al voto e non possono rivestire cariche sociali.

ARTICOLO 6 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

E' diritto di ogni socio:

Poter partecipare all'attività e alle decisioni dell'associazione.

E' obbligo di ogni socio:

1. Rispettare il presente statuto e regolamento.
2. Rispettare ed attenersi ai canoni del codice deontologico ivi esistente.
3. Provvedere al pagamento annuale della quota associativa.
4. Procedere all'aggiornamento professionale costante attenendosi alle normative di legge, statutarie e deontologiche in materia.
5. Dimostrare l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi e collaborare con gli Organi statutari alla verifica dell'assolvimento di tale obbligo.
6. Esercitare la professione secondo le disposizioni di legge vigenti e loro successive modificazioni ed integrazioni.
7. Segnalare alla sede nazionale ed a quella regionale coloro che esercitano e sostengono l'esercizio della professione in modo contrario a quanto stabilito dalla legge.
8. Segnalare alla sede nazionale ed a quella regionale comportamenti ritenuti

contrari allo statuto, al regolamento e alle norme deontologiche.

9. Dichiarare, al momento dell'iscrizione all'Associazione, di non essere in conflitto di interessi con le finalità dell'Associazione stessa e, in ogni caso, adoperarsi affinché non si creino conflitti di interesse e/o gli stessi vengano risolti senza alcun danno all'immagine di U.N.I.D.

10. Il socio iscritto ad altra associazione, non può rivestire cariche istituzionali.

ARTICOLO 7 DOMANDA D'ISCRIZIONE

1. La domanda d'iscrizione comporta la conoscenza e l'accettazione dello statuto.

2. La domanda d'iscrizione va presentata presso la sede regionale ivi esistente, ovvero presso la sede nazionale contestualmente al versamento della quota annuale o inviando domanda d'iscrizione preventivamente via mail a segreteria@unid.it debitamente firmata con allegata ricevuta di pagamento, alla segreteria amministrativa.

3. Ottenuta l'accettazione della domanda il neo socio dovrà perfezionare la pratica d'iscrizione.

ARTICOLO 8 QUOTA SOCIALE

1. La quota sociale deve essere versata dal socio direttamente all'associazione alle coordinate bancarie e/o postali indicate sul sito internet www.unid.it entro il 31 marzo d'ogni anno.

2. Il mancato pagamento della quota sociale è causa di sospensione dal diritto al voto o di decadenza dalla carica sociale eventualmente ricoperta ed è comunque deliberata dal Consiglio di Presidenza Nazionale. Il socio non in regola con la quota sociale, decade ufficialmente solo se, a seguito di regolare comunicazione scritta inviata per raccomandata dalla segreteria nazionale, non provvede ad adempiere al pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa.

3. Il mancato pagamento della quota sociale determina, altresì, l'impossibilità per il socio di: a) acquisire i crediti formativi concessi per i corsi e i congressi organizzati dall'Associazione; b) usufruire delle convenzioni stipulate dall'Associazione stessa a favore dei propri iscritti; c) usufruire dell'assistenza e tutela legale fornita dall'Associazione; d) partecipare alle votazioni assembleari, con particolare riferimento a quelle di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e a quelle relative ai rinnovi delle cariche sociali.

4. La quota sociale è interamente destinata alla sede nazionale dove non sia presente la sede regionale, dove presente la sede regionale è ripartita, secondo i criteri e le quote stabilite dal Consiglio di Presidenza Nazionale, tra la sede nazionale e quella regionale.

ARTICOLO 9 ESERCIZIO FINANZIARIO

a) L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ARTICOLO 10 GRATUITA' DELLE CARICHE

1. E' espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali; può essere ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'Associazione e/o in occasioni aventi carattere istituzionale, previa autorizzazione del Consiglio di Presidenza Nazionale.

ARTICOLO 11 BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale, alla chiusura dell'esercizio finanziario provvede, con l'ausilio del Tesoriere, alla formazione del bilancio

consuntivo e di quello preventivo, che vanno comunicati al Collegio Nazionale dei Revisori dei conti affinché esprima il parere di propria competenza e quindi presentati all'Assemblea degli Associati, per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal nuovo esercizio finanziario.

2. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Associazione. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto della trasparenza nei confronti di tutti gli associati.

3. Il bilancio preventivo e consuntivo ed il parere del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti dovranno essere depositati presso la sede legale dell'associazione e messi a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

4. Gli utili netti di esercizio saranno destinati secondo quanto deliberato dagli organi sociali e le disposizioni di legge esclusivamente all'Associazione per la realizzazione degli scopi istituzionali della stessa.

5. Viene pertanto espressamente vietata la distribuzione agli associati, in qualsiasi forma, di utili, fondi, rimanenze o altre voci di patrimonio.

6. I bilanci preventivi, consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Associazione www.unid.it.

ARTICOLO 12 COMITATO SCIENTIFICO

Viene istituito un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Tale Comitato è composto da numero tre membri nominati dal Consiglio di Presidenza Nazionale, su suggerimento dei soci, e dura in carica un anno, tacitamente rinnovabile per uguale periodo, salvo necessità particolari che determinino la sostituzione dei singoli membri nel corso dell'annualità. Tutte le attività scientifiche, costantemente aggiornate, sono pubblicate sul sito web dell'Associazione www.unid.it.

ARTICOLO 13 PROVVEDIMENTI

Avverso il socio ritenuto responsabile di comportamento contrari agli scopi, allo spirito e alle scelte dell'U.N.I.D., ritenuto responsabile di comportamenti contrari al codice deontologico e all'etica professionale, il Consiglio di Presidenza Nazionale ed in secondo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri, deliberano i seguenti provvedimenti:

- a) Avvertimento e/o Richiamo verbale e/o Richiamo scritto inviato tramite raccomandata A/R
- b) Censura
- c) Sospensione Temporanea
- d) Espulsione

ARTICOLO 14 STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

L'Unione Nazionale Igienisti Dentali è strutturata su organi nazionali e organi regionali

1. Sono Organi Nazionali:

- a) Assemblea Nazionale dei Soci.
- b) Consiglio Nazionale.
- c) Consiglio di Presidenza Nazionale.
- d) Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

e) Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. Sono Organi Regionali:

a) Assemblea Regionale dei Soci.

b) Consiglio di Presidenza Regionale.

3. I legali rappresentanti, gli amministratori e i promotori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

ARTICOLO 15 ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

1. L'Assemblea Nazionale dei Soci è costituita dagli associati.

2. L'Assemblea Nazionale dei Soci deve essere convocata ordinariamente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. È deliberata ed organizzata dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

3. L'Assemblea Nazionale dei Soci può essere convocata straordinariamente su richiesta di due terzi del Consiglio di Presidenza Nazionale oppure su richiesta di due terzi del Consiglio Nazionale, o dalla metà più uno dei soci aventi diritto al voto. È deliberata e organizzata dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

4. Determina la linea politica dell'associazione.

5. L'Assemblea Nazionale dei Soci elegge, il Presidente Nazionale e su indicazione del candidato alla presidenza elegge il Vice Presidente attraverso la scelta tra una o più liste di candidatura in cui compaiono i nominativi del Presidente Nazionale del Vice Presidente Nazionale e di un numero di Consiglieri Nazionali compreso tra 5 e 9. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

6. L'Assemblea Nazionale dei Soci elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed il Collegio Nazionale dei Probiviri. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

7. L'Assemblea Nazionale dei Soci delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea Nazionale.

8. Ogni socio avente diritto esprime un voto.

9. Ogni socio avente diritto al voto non può ricevere più di tre deleghe.

10. L'assemblea degli associati è convocata dal Consiglio di Presidenza Nazionale mediante comunicazione inviata attraverso avvisi postali elettronici (email) e/o avvisi postali elettronici certificati (pec) ai soci almeno 30 giorni prima della data di convocazione. In caso di particolare gravità e/o urgenza l'assemblea nazionale dei soci può essere convocata con avvisi postali elettronici (email) e/o avvisi postali elettronici certificati (pec) almeno 15 gg prima.

ARTICOLO 16 CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale, si svolge ordinariamente ogni anno. E' deliberato ed organizzato dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

2. Il Consiglio Nazionale si svolge straordinariamente ogni qualvolta si renda necessario, su richiesta di due terzi del Consiglio di Presidenza Nazionale, o su richiesta della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. E' deliberato ed organizzato dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

3. Recepisce le linee guida dell'Assemblea Nazionale dei soci.

4. Vaglia e discute annualmente l'attinenza dello statuto, del regolamento e del codice deontologico alla vigente disciplina normativa, nonché al funzionamento degli organismi associativi.

5. Delibera le modifiche dello statuto e del regolamento che dovranno essere

recepite, anche ai fini pubblicitari in atto pubblico notarile.

6. Delibera l'approvazione e le modifiche del codice deontologico dell'associazione.

7. Delibera lo scioglimento/estinzione dell'associazione.

8. Decide sulle questioni o problematiche avverso le decisioni del Consiglio di Presidenza Nazionale.

9. Svolge il ruolo di verifica dei poteri per il quale può deliberare apposita commissione.

10. E' composto: dal Consiglio di Presidenza Nazionale, dai Consigli di Presidenza Regionali, dal Collegio Nazionale dei Probiviri, dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

11. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito in prima convocazione se presente la metà più uno dei membri, è validamente costituito in seconda convocazione con qualsiasi numero di membri.

12. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza relativa dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei 4/5 dei voti in caso di scioglimento dell'Associazione.

14. Ogni membro del Consiglio Nazionale esprime un voto.

15. Le delibere del Consiglio Nazionale sono impugnabili dinanzi al tribunale di Roma entro 30 giorni dalla data di delibera.

16. L'Esecutività della deliberazione può essere sospesa nei modi e nelle forme previsti dall'art. 23 del codice civile.

17. Ogni membro del Consiglio Nazionale non può ricevere più di due deleghe da altri membri del Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 17 CONSIGLIO DI PRESIDENZA NAZIONALE

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale amministra l'associazione e ne coordina la politica associativa, culturale nazionale e regionale e di supporto alle attività dei competenti soggetti sindacali.

2. E' composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale, e dai Consiglieri Nazionali.

3. Il Consiglio di Presidenza Nazionale viene eletto dall'Assemblea Nazionale dei soci a scrutinio segreto. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente Nazionale non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive.

4. Il Consiglio di Presidenza Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale.

5. Il Consiglio di Presidenza Nazionale delibera a maggioranza relativa dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il contenuto delle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere fedelmente ed integralmente verbalizzato dal segretario appositamente nominato. Le delibere e/o qualsiasi atto vincolante, anche soltanto potenzialmente per gli associati, devono essere redatte per iscritto, sottoscritte dai consiglieri e dal Presidente e consegnati al Tesoriere Nazionale affinché curi la pubblicità e l'archiviazione degli stessi. La forma scritta è prevista quale requisito di validità sostanziale e ai fini probatori dell'atto.

7. Il Consiglio di Presidenza Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dall'inizio dell'anno sociale per provvedere, con l'ausilio del Tesoriere, alla formazione del bilancio consuntivo e preventivo e della determinazione delle quote di

competenza regionale, ogni qualvolta necessario in occasione del procedimento disciplinare, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, e/o su richiesta di almeno 2/3 dei membri del Consiglio di Presidenza.

8. Il Consiglio di Presidenza Nazionale ha i seguenti scopi:

- a) Nomina nella prima riunione e su proposta del Presidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale scelto tra i Consiglieri Nazionali.
- b) Nomina nella prima riunione e su proposta del Presidente Nazionale il Responsabile della Segreteria scelto tra i Consiglieri Nazionali.
- c) Nomina i Presidenti Regionali incaricati dal Consiglio di Presidenza Nazionale laddove non ci siano le condizioni per la costituzione delle Assemblee Regionali, ne può revocare il mandato.
- d) Nomina i soci Onorari, Benemeriti, a Vita e Sostenitori.
- e) Costituisce le Commissioni, gli Organi Consultivi e i Dipartimenti scegliendo i membri tra i consiglieri, tra i soci Fondatori (in possesso delle condizioni di voto e di eleggibilità), Effettivi, ne nomina i Presidenti o i Responsabili cui può affidare la delega alla firma.
- f) Vigila sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico.
- g) E' l'organo competente al primo grado del procedimento disciplinare previsto dal Codice Deontologico.
- h) Vigila sull'assolvimento da parte degli associati degli obblighi di formazione continua.
A tal fine, entro il 15.03 di ogni anno, costituisce apposita Commissione incaricata alla verifica della documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi trasmessa dagli associati.
Detta commissione e/o comunque il Presidente nazionale, anche su segnalazione degli associati, degli Organi Regionali e Nazionali ha facoltà, in ogni momento e con gli strumenti ritenuti più opportuni, di verificare direttamente con l'interessato l'assolvimento dell'obbligo formativo.
- i) Vigila sull'attività degli Organi Regionali e sul contenuto dei bilanci regionali.
- l) Supervisiona le politiche e la programmazione degli Organi Regionali.
- m) Promuove, laddove non ancora costituito o decaduto, la formazione di un nuovo direttivo regionale (così detta: di prima nomina) secondo le forme e la durata prevista dal presente statuto e regolamento.
- n) Vigila sugli organi di stampa ed informatici dell'Associazione.
- o) Delibera, convoca e organizza il Congresso Nazionale dei Soci.
- p) Delibera e convoca il Consiglio Nazionale.
- q) Recepisce e formula le modifiche dello statuto e del regolamento e del codice deontologico su proposta e delibera del Consiglio Nazionale.
- r) Provvede ogni anno alla formazione del bilancio consuntivo e preventivo, con l'ausilio del Tesoriere, ricevuto parere dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- s) Emanando Delibere, Circolari e Avvisi in forma scritta ai fini della validità e della prova delle stesse.
- t) Fissa le quote sociali annuali.
- u) Fissa le percentuali delle quote Regionali, laddove esistenti
- v) In caso di dimissioni del Vice Presidente Nazionale, nomina un successore scelto tra i Consiglieri Nazionali.

9. Se nel corso dell'espletamento del mandato vengono a mancare alcuni membri

del Consiglio di Presidenza, il Consiglio di Presidenza stesso provvede alla nomina dei sostituti, se vengono a mancare 2/3 dei membri del Consiglio di Presidenza, quest'ultimo decade.

10. Nel caso di decadimento del Consiglio di Presidenza Nazionale spetta al Consiglio Nazionale la nomina del Presidente.

11. I membri in carica decadono alla fine del mandato.

12. I membri che rinunciano alla carica, devono darne comunicazione scritta al Presidente o al Vice Presidente.

13. I membri del Consiglio di Presidenza possono essere revocati dall'incarico dall'Assemblea Nazionale dei Soci con tre quarti (3/4) dei voti.

14. Il membro del Consiglio di Presidenza che, senza giustificato motivo, non partecipa a più di tre riunioni consecutive decade dalla carica. Il decadimento è deliberato dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

15. Le delibere del Consiglio di Presidenza Nazionale sono impugnabili in 2° grado presso il Collegio Nazionale dei Probiviri, in 3° grado presso il Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è eletto a scrutinio segreto, dall'Assemblea Nazionale dei Soci e dura in carica tre anni.

2. E' composto da due membri effettivi più un supplente e sono rieleggibili.

3. Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

4. I compiti del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti sono:

a) Controllare la gestione finanziaria economica e contabile dell'associazione, per l'espletamento di tale funzioni i membri effettivi hanno accesso a qualsiasi documento inerente la gestione stessa e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni di controllo.

b) Accertare la consistenza della cassa nazionale, delle casse regionali e del patrimonio sociale.

c) Redigere una relazione annuale ed il conto consuntivo sulla gestione dell'associazione che deve essere presentata ed approvata dal Consiglio Nazionale.

d) Emettere pareri su richiesta del Presidente Nazionale e su richiesta di due terzi del Consiglio Nazionale.

e) Compatibilmente alle tempistiche di approvazione del bilancio emette ogni anno parere non vincolante in prima e seconda istanza sul contenuto del bilancio consuntivo e preventivo nazionale redatto dal Tesoriere. I membri dei Revisori dei conti, possono essere nominati tra i soci o membri dei direttivi Regionali.

ARTICOLO 19 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto, a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale dei Soci e dura in carica tre anni.

2. E' composto da due membri effettivi ed un supplente e sono rieleggibili.

3. Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

4. I compiti del Collegio Nazionale dei Probiviri sono:

a) Esaminare e giudicare in secondo grado le infrazioni al presente statuto, al regolamento, al codice deontologico.

b) Decidere sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti emessi dagli Organi Nazionali e Regionali.

c) Può adottare in secondo grado provvedimenti di Avvertimento - Censura - Sospensione Temporanea - Espulsione.

5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri delibera a maggioranza relativa dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 20 CARICHE NAZIONALI

Presidente Nazionale

1. Al Presidente Nazionale spetta la firma dell'associazione e la rappresentanza legale.
2. Il Presidente Nazionale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale dei soci e la durata del suo mandato è di tre anni.
3. Non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive.
4. Il Presidente Nazionale è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura o a qualsiasi titolo, delegando al tesoriere il rilascio di liberatoria o atto di quietanza o ricevuta.
5. Indica il Tesoriere ed il Segretario scelto tra i Consiglieri Nazionali.
6. Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza Nazionale.
7. Presiede ed indirizza l'attività del Consiglio di Presidenza.
8. In caso di malattia o assenza, il Presidente Nazionale è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente Nazionale.

Vice Presidente Nazionale

1. Sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Nazionale in caso di impedimento, malattia e dimissioni.
2. Può ricevere dal Presidente Nazionale la delega alla firma.
3. Il Vice Presidente Nazionale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale dei soci e la durata del suo mandato è di tre anni. Non può ricoprire la carica per più di due volte consecutive.
4. E' il responsabile degli organi di stampa ed informatici, recependo le linee guida del Consiglio di Presidenza Nazionale.
5. Collabora insieme al responsabile della Segreteria all'organizzazione dell'associazione.
6. Coordina e collabora all'attività associativa.

Tesoriere Nazionale

1. Viene eletto nella prima riunione del Consiglio di Presidenza Nazionale, scelto tra i Consiglieri Nazionali su indicazione del Presidente Nazionale. La durata del mandato è di tre anni ed è rieleggibile.
2. Ha la custodia della cassa nazionale.
3. Da giustificazione delle spese fatte esibendo i relativi mandati firmati dal Presidente.
4. E' a disposizione per verifiche, e controlli da parte dei revisori dei conti.
5. Coordina i tesoriere regionali.
6. Redige entro i termini previsti dal presente statuto il bilancio consuntivo e preventivo sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Presidenza Nazionale e depositando tali documenti presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro deliberazione. A tal fine il Tesoriere si coordina con il soggetto iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili incaricato dal Consiglio di Presidenza Nazionale per l'assolvimento di dette incombenze. Cura la presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi alla Assemblea dei soci accompagnandoli con una propria relazione.

Segretario Nazionale

1. Viene eletto nella prima riunione del Consiglio di Presidenza Nazionale,

scelto tra i Consiglieri Nazionali, su indicazione del Presidente Nazionale. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. E' il responsabile della Segreteria Nazionale.

3. Custodisce e provvede alla tenuta degli elenchi degli associati; provvede, entro il 31.12 di ogni anno all'aggiornamento annuale degli elenchi ed alla pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'associazione, nonché al deposito degli stessi elenchi presso la sede legale ove restano altresì a disposizione degli iscritti a richiesta da parte dei medesimi.

4. Annota in apposito elenco i provvedimenti disciplinari inflitti agli iscritti.

5. Custodisce e provvede alla tenuta dell'archivio delle delibere assembleari, dei verbali degli Organismi associativi nazionali.

6. Provvede alla tempestiva pubblicazione sul sito internet dell'associazione dello statuto, delle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, del codice deontologico nonché dei bilanci, nonché alla consegna di detta documentazione a richiesta di ogni singolo associato e degli Enti Pubblici di vigilanza.

7. Coordina e collabora all'organizzazione dell'attività associativa.

ARTICOLO 21 ASSEMBLEA REGIONALE SOCI

1. Si svolge ordinariamente ogni anno.

2. Si svolge straordinariamente su richiesta del Consiglio di Presidenza, che ne può deliberare ed organizzare lo svolgimento.

3. Elegge, a scrutinio segreto, il Presidente Regionale scelto tra una o più liste.

4. Elegge i delegati raccolti in un'unica lista in funzione di uno ogni 10 soci.

5. Elegge la rappresentanza studentesca.

6. E' deliberata, organizzata e presieduta dal Presidente Regionale.

7. Recepisce le linee guida dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

8. Può essere costituita solo se il numero dei soci regionali è di almeno 10 aventi diritto al voto.

9. Può essere costituita dall'unione di regioni limitrofe.

10. L'Assemblea del Consiglio Regionale è validamente costituita in prima convocazione se presenta la metà più uno dei soci regionali, è validamente costituita in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci regionali.

11. L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza relativa dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Regionale.

12. E' costituita da tutti gli associati regionali.

13. Ogni socio regionale avente il diritto esprime un voto.

14. Ogni socio regionale non può ricevere più di due deleghe.

15. L'assemblea regionale dei soci è convocata ed organizzata dal Presidente Regionale in carica, attraverso avvisi postali elettronici (email) e/o avvisi postali elettronici certificati (pec) ai soci regionali almeno 30 giorni prima delle votazioni. In caso di particolare gravità e/o urgenza l'Assemblea Regionale dei soci può essere convocata e presieduta dai membri del Consiglio di Presidenza Regionale con avvisi postali elettronici (email) e/o avvisi postali elettronici certificati (pec) ai soci regionali almeno 10 gg prima.

ARTICOLO 22 CONSIGLIO DI PRESIDENZA REGIONALE

1. Amministra la sede regionale ne coordina la politica associativa e culturale.

2. Recepisce le linee guida del Consiglio di Presidenza Nazionale e ne attua le

direttive.

3. Nel rispetto degli obblighi di appartenenza all'associazione è dotata di autonomia patrimoniale e gestionale nell'ambito territoriale.

4. Vaglia l'assolvimento da parte degli associati degli obblighi di formazione continua ed, a tal fine, collabora con il Consiglio di Presidenza Nazionale e con la competente commissione nazionale di verifica.

5. E' composto dal Presidente Regionale, dal Vice Presidente Regionale, dal Tesoriere Regionale, dal Segretario Regionale, dai Consiglieri Regionali, e dal rappresentante degli studenti.

6. Dura in carica tre anni. Non può essere nominato per più di tre volte consecutive salva deroga del Consiglio Nazionale di Presidenza. Vigila sulla osservazione dello statuto nazionale.

7. Se nel corso dell'espletamento del mandato vengono a mancare alcuni membri, il Consiglio Regionale stesso provvede alla nomina dei sostituti, se vengono a mancare 2/3 dei membri del Consiglio Regionale quest'ultimo decade.

8. I membri in carica decadono alla fine del mandato.

9. I membri che rinunciano alla carica devono darne comunicazione scritta al Presidente Regionale e al Presidente Nazionale o al Vice Presidente Nazionale.

10. Le cariche dei membri del Consiglio Regionale possono essere revocate dall'Assemblea Regionale dei Soci con 2/3 dei voti, dal Consiglio Nazionale con la metà più uno dei voti, dal Consiglio di Presidenza Nazionale con 2/3 dei voti.

11. Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza relativa dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente Regionale.

12. Il Consiglio Regionale si riunisce ordinariamente e su convocazione del Presidente Regionale almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e straordinariamente tutte le volte che il Presidente Regionale lo ritenga opportuno e/o su richiesta di almeno 2/3 dei membri del Consiglio di Presidenza Regionale.

13. Il Consiglio Regionale si riunisce altresì straordinariamente su convocazione del Consiglio di Presidenza Nazionale.

14. Il Consiglio Regionale può attivarsi nella ricerca di sponsor e finanziamenti per le attività regionali.

15. Sentito il parere del Consiglio di Presidenza Nazionale, recepite le linee guida del Consiglio di Presidenza Nazionale, può gestire un proprio organo di stampa regionale.

16. Può richiedere un proprio spazio regionale all'interno del sito ufficiale dell'associazione.

17. Le delibere del Consiglio Regionale sono impugnabili in 2° grado presso il Collegio Nazionale dei Probiviri ed in 3° grado presso il Consiglio di Presidenza Nazionale.

18. I membri del Consiglio Regionale possono rivestire cariche nazionali, possono essere nominati all'interno delle commissioni, organi consultivi e dipartimenti. Le doppie cariche sono consentite solo all'interno dell'associazione.

ARTICOLO 23 CARICHE REGIONALI

Presidente Regionale

1. Al Presidente Regionale spetta la firma della sede Regionale.

2. E' eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Regionale dei soci. La durata del suo mandato è di tre anni e non può essere nominato per più di tre volte

consecutive salvo deroga del Consiglio Nazionale di Presidenza.

3. Il Presidente Regionale nomina il Vice Presidente Regionale scelto tra i soci Regionali.

4. Nomina il Tesoriere ed il Segretario Regionale scelti tra i Consiglieri Regionali.

5. Il Presidente Regionale è autorizzato agli incassi relativi a finanziamenti e contributi che non configurino conflitto di interesse con il Servizio sanitario nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati, per le attività regionali, delegando al Tesoriere Regionale la richiesta ed il rilascio di liberatoria, o atto di quietanza, o liberatoria o ricevuta.

6. Convoca, organizza e presiede il Consiglio di Presidenza Regionale.

7. In caso di assenza o malattia è sostituito dal Vice Presidente Regionale.

Vice presidente Regionale

1. E' nominato dal Presidente Regionale. La durata del suo mandato è di tre anni ed è rieleggibile. Sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Regionale in caso di impedimento e malattia; in caso di dimissioni lo sostituisce fino alle nuove elezioni che avverranno entro sei mesi.

2. Può ricevere dal Presidente Regionale la delega alla firma.

3. Collabora con il responsabile della Segreteria Regionale.

Tesoriere Regionale

1. E' nominato dal Presidente Regionale.

2. La durata del suo mandato è di tre anni ed è rieleggibile.

3. Conserva gli atti regionali ed i verbali delle riunioni degli organi Regionali.

4. Recepisce le direttive del Tesoriere Nazionale.

5. Da giustificazioni delle spese fatte al Tesoriere Nazionale esibendo i relativi mandati firmati dal Presidente Regionale.

6. E' a disposizione per verifiche e controlli da parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e da parte del Tesoriere Nazionale.

Il Segretario Regionale

1. E' indicato dal Presidente Regionale scelto tra i Consiglieri Regionali.

La durata del suo mandato è di tre anni ed è rieleggibile.

2. E' il responsabile della Segreteria Regionale.

3. Coordina e collabora all'organizzazione dell'attività associativa.

ARTICOLO 24 MODALITA' VOTAZIONE DEGLI ORGANI NAZIONALI E REGIONALI

L'elezione degli organi statutari nazionali e regionali secondo le procedure contenute nel presente statuto e regolamento avviene con votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 25 CONFLITTO DI INTERESSI

All'atto dell'accettazione di qualsivoglia carica, deve essere rilasciata da ciascun nominato, una dichiarazione in merito all'eventuale sussistenza di situazioni che possano risultare in conflitto di interesse con le cariche assunte all'interno dell'Associazione. L'eventuale conflitto di interesse verrà valutato dal Consiglio di Presidenza Nazionale. In particolare è espressamente esclusa l'attribuzione di cariche societarie a coloro i quali abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

ARTICOLO 26 STAMPA

1. L'Associazione può fondare propri organi di stampa nazionali e regionali ed organi informatici nazionali.

2. Della redazione nazionale fanno parte il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale, il Segretario Nazionale, più due membri aiutanti scelti pariteticamente dal Presidente Nazionale e dal Vice Presidente Nazionale tra gli associati.

3. La pubblicazione di testi o risposte ufficiali da parte della redazione nazionale e/o dei suoi componenti devono essere preventivamente comunicate (anche online con "approvo"/"non approvo") al Consiglio di Presidenza Nazionale e verbalizzato nella prima riunione utile.

ARTICOLO 27 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione deliberata dall'Assemblea Nazionale si procede alla nomina di un collegio di liquidatori composto da un minimo di 3 (tre) membri fino a un massimo di 7 (sette) che provvederà con pieni poteri, alla liquidazione del patrimonio sociale secondo i criteri dettati dalla legge per le associazioni riconosciute.

L'eventuale patrimonio residuo dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni aventi finalità affini all'Associazione o a fini di pubblica utilità sentiti i pareri degli organi previsti per legge e fatte salve diverse disposizioni legislative vigenti al momento della devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 28 RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o nel Regolamento allegato si applicano le norme in materia d'associazioni.

2. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore; le norme che riguardano gli organi sociali e la loro elezione entra in vigore al rinnovo dei singoli organi.

3. Gli atti nazionali e regionali, i verbali di assemblee e riunioni nazionali e regionali, la documentazione relativa ai bilanci precedenti e tutto quanto non espressamente citato e che è comunque di proprietà dell'associazione va consegnata dai membri decaduti ai membri eletti entro 15 giorni dal rinnovo delle cariche.